

**POR Calabria**

**2014-2020**

**Fesr-Fse**


*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

## Piano di Azione

# “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti”

## RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE

### Quesito n. 9

In riferimento al Bando "Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti" si chiede quanto segue:

1. Ai fini della partecipazione in forma associata dei comuni ed altresì come Unione dei Comuni. Nel caso in cui 2 comuni sono già associati come Unione, formalmente già costituita e sono nella condizione di "Affidamento ad un gestore del servizio di raccolta da individuare a seguito di scadenza contrattuale", possono partecipare al bando includendo un altro comune che si trova nella stessa condizione di scadenza contrattuale, solo per il servizio della gestione rifiuti, in quanto quest'ultimo non fa parte formalmente dell'Unione? Se sì quale forma associativa si deve prevedere per la partecipazione al bando in forma associativa in quanto trattasi di convenzione tra Unione ed altro Comune?
2. Nell'ipotesi che l'associazione tra diversi enti su richiamata, non possa essere riconosciuta quale forma di partecipazione, può altresì l'Ente Unione partecipare da solo al bando regionale per il contributo, pur prevedendo all'interno degli atti di gara la gestione del servizio di raccolta differenziata condiviso tra Unione ed altro Comune in convenzione?

### Risposte:

La risposta a entrambi i quesiti è negativa. L'organizzazione e la gestione del ciclo dei rifiuti è infatti una funzione fondamentale dei Comuni (cfr. comma 27 art. 14 D.l. 78/2010) che non può essere svolta da più di una forma associativa. Tale divieto è espressamente previsto al comma 29 dell'art. 14 del D.l. 78/2010.